



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Ex Circolo Didattico”
RIONERO IN VULTURE

Via Potenza, 1 – TEL. 0972/721140 – FAX 0972/725969
Cod. Mecc. PZIC89500T - C.F. 85002150762 C.M. PZIC89500T-C.UNIVOCO UFGT94
e-mail: pzic89500t@istruzione.it – certificata: pzic89500t@pec.istruzione.it - sito internet www.icrionero.gov.it

Prot. n. 2625 – C/1

Rionero in Vulture, 16/05/2016

Al personale docente e ATA
in servizio nell'Istituto
All'Albo – Sito WEB

Oggetto: Consultazioni amministrative di domenica 5 giugno 2016. Adempimenti preparatori del procedimento elettorale. Propaganda elettorale e Comunicazione politica.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, in vista delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sui principali adempimenti prescritti dalla vigente normativa in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, affinché le predette disposizioni abbiano ovunque uniforme applicazione.

In particolare, il citato Dicastero, ha inteso diramare alcune precisazioni in tema di:

- Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (“Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla convocazione delle operazioni di voto “**è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Trova altresì applicazione, nelle elezioni comunali, l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (“Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”), ai sensi del quale “**è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere**, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”.

Al riguardo la Corte Costituzionale ha ritenuto tuttora vigente la stessa disposizione e la correlata **sanzione di carattere penale prevista dal comma 5 dello stesso articolo in caso di violazione del divieto.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Lamberto Carmine DE ANGELIS*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993